



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
UFFICIO III - Politiche formative e rete scolastica

AOODRPU Prot. n. 4574
Il dirigente: dr. Ruggiero Francavilla

Bari, 17 maggio 2010

Ai sigg. dirigenti degli istituti di istruzione
tecnica statali e paritari della Regione Puglia
LORO SEDI

e, p.c.

Ai sigg. dirigenti degli istituti di istruzione
professionale e liceale statali e paritari della
Regione Puglia
LORO SEDI

Ai sigg. componenti della Delivery Unit regionale
per la riforma dell'istruzione tecnica
LORO SEDI

Ai sigg. componenti dei gruppi di lavoro regionali
per la riforma dell'istruzione professionale e liceale
LORO SEDI

Ai sigg. dirigenti amministrativi e tecnici SEDE

Alla Regione Puglia
Assessorato diritto allo studio e formazione professionale
BARI

Al Ministero dell'istruzione, università e ricerca
Dipartimento per l'istruzione
- Dir. Gen. per gli ordinamenti scolastici e per
l'autonomia scolastica
- Dir. Gen. per l'istruzione e formazione tecnica
superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle
Regioni e degli Enti locali
ROMA

All'ANSAS FIRENZE

Alle OO.SS. di categoria LORO SEDI

Al sito web SEDE

OGGETTO: D.P.R. 15 marzo 2010 - Regolamento per il riordino degli istituti tecnici.
Linee guida per la costituzione del Comitato tecnico-scientifico (CTS).

Com'è noto alle SS.LL., l'art.5, comma 3, lettera d) del regolamento in oggetto indicato prevede che gli istituti tecnici *“possono dotarsi, nell'esercizio della loro autonomia didattica e organizzativa, di un comitato tecnico-scientifico, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica, con funzioni consultive e di proposta per l'organizzazione delle aree di indirizzo e l'utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità.....”*.

Pur nella consapevolezza che il Comitato tecnico-scientifico, secondo la testuale formulazione della norma, si configura quale organismo collegiale facoltativo, la **Delivery Unit regionale** istituita presso questa Direzione Generale intende fornire il proprio contributo agli istituti tecnici che intendano dotarsi del CTS, nella convinzione che l'apporto collaborativo di tale organismo, in particolar modo della sua componente esterna, potrà rivelarsi particolarmente prezioso per la messa a regime del processo di riordino dell'istruzione tecnica, specie con riferimento alla gestione degli spazi di flessibilità.

A tal fine, la Delivery Unit regionale, in collaborazione con questa Direzione Generale, ha elaborato le allegate **Linee Guida**, nelle quali vengono delineati i possibili ambiti di intervento del CTS, fornendo altresì utili indicazioni sulla composizione di detto organismo, restando inteso che le medesime Linee Guida non assumono carattere di prescrittività per le istituzioni scolastiche in indirizzo, che potranno ovviamente adattare allo specifico contesto territoriale di riferimento.

In proposito, per consentire alla Delivery Unit regionale, oltre che a questo Ufficio, di poter disporre di un'utile base conoscitiva, si pregano le SS.LL. di voler trasmettere copia dei decreti istitutivi dei Comitati tecnico-scientifici eventualmente adottati all'indirizzo di posta elettronica rosa.derosa@istruzione.it.

E' appena il caso di precisare, infine, che le allegate Linee Guida potranno costituire un utile riferimento, con gli opportuni adattamenti, anche per gli istituti professionali e i licei, cui la presente è inviata per conoscenza, che intendessero eventualmente dotarsi degli analoghi organismi previsti, rispettivamente, dall'art.5, comma 3, lettera e) e dall'art.10, comma 2, lettera b) dei relativi regolamenti di riordino. Anche a tali ultimi istituti si rivolge l'invito a voler trasmettere copia dei decreti istitutivi che dovessero essere adottati.

Si ringrazia per l'attenzione e si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL.

p. IL DIRETTORE GENERALE
IL DIRIGENTE VICARIO
f.to Mario Angelini

Linee guida per la costituzione del Comitato tecnico-scientifico negli istituti tecnici

Premessa

Le Linee guida sulla costituzione del Comitato Tecnico Scientifico (CTS), nascono da una riflessione della Delivery Unit regionale, al termine della sperimentazione sul riordino dell'istruzione tecnica condotta nel corrente a.s. 2009/2010.

Dopo un'introduzione di carattere normativo, le Linee guida si propongono di delineare gli ambiti di intervento che è possibile ipotizzare per il CTS, nonché di fornire indicazioni sulla sua composizione. Infine, a puro titolo esemplificativo, viene allegata una ipotesi di Regolamento.

Il Comitato tecnico-scientifico

La normativa

Il CTS è stato inizialmente previsto, quale organismo obbligatorio per tutti gli istituti tecnici, dallo "Schema di regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell'art.64, comma 4, del decreto legge 25.6.2008, n.112, convertito dalla legge 6.8.2008, n.133", approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri in data 28.5.2009 (art.5, comma 3, lettera c). In seguito, il regolamento definitivo di riordino approvato con D.P.R. 15.3.2010, all'art.5, comma 3, lett. d) ha previsto che gli istituti tecnici "**possono** dotarsi, nell'esercizio della loro autonomia didattica e organizzativa, di un comitato tecnico-scientifico, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica, con funzioni consultive e di proposta per l'organizzazione delle aree di indirizzo e l'utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità; ai componenti del comitato non spettano compensi ad alcun titolo".

La nuova formulazione è conseguente ai rilievi mossi dal Consiglio di Stato, il quale, nel parere definitivo reso sullo schema di regolamento in data 21.12.2009, aveva affermato: "L'art. 5, comma 3 prevede che le istituzioni scolastiche costituiscano dipartimenti.....nonché un comitato scientifico..... La disposizione suscita perplessità sia con riguardo al rispetto della riserva di legge in materia di organizzazione (con particolare riguardo alla materia dei collegi), essendo estranea all'ambito della delega, sia con riguardo al rispetto dell'autonomia scolastica, apparendo più coerente con l'obiettivo di realizzare l'autonomia lasciare alle istituzioni scolastiche la scelta in ordine all'opportunità di istituire tali organi nello specifico contesto in cui operano.....".

La normativa attuale, quindi, **prevede una possibilità e non un obbligo**; possibilità che, nel parere del Consiglio di Stato, riconosce ed esalta, per i singoli istituti, uno spazio in cui verificare le proprie capacità di autonomia.

Perché gli istituti scolastici dovrebbero attivare il Comitato tecnico-scientifico?

Il parere del Consiglio di Stato coglie una delle più consistenti difficoltà in atto nella gestione della scuola dopo il riconoscimento dell'Autonomia; quella di dover conciliare una struttura collegiale organizzata secondo il dettato dei Decreti Delegati (DPR n. 416/74), struttura che ha mostrato nel tempo notevoli elementi di criticità, con l'esigenza di una gestione che risponda dei risultati.

Inoltre, chiunque abbia esperienza di un'attività che si debba tradurre in un "prodotto" efficace (si tratti di un progetto metodologico, di una struttura didattica o di una necessità organizzativa), sa che solo un gruppo limitato numericamente è in grado di lavorare efficacemente fornendo risultati.

Il CTS potrebbe, e dovrebbe, per la irrinunciabile esigenza di integrare la scuola nel contesto economico, sociale e professionale in cui opera, essere davvero un **organismo di indirizzo**.

Attualmente questo compito è attribuito al Consiglio di Istituto, ma i fatti testimoniano che l' "indirizzo" del C.I., anche a causa della sua composizione, è molto spesso quello che la stessa scuola propone. D'altronde, se non vi sono le competenze idonee, "l'indirizzo" non introduce una politica di miglioramento e di sviluppo nella scuola, ma, più irenicamente, conferma un attestarsi sulla tranquillità delle "solite" indicazioni.

In questa logica di inerzia ormai storica, il nesso con la realtà circostante, la conoscenza dei fenomeni macro e microproduttivi, dell'evolversi di talune figure professionali, in una logica che, partendo dal territorio, investa l'economia globalizzata, diventa un'esigenza di reale **orientamento**, atto dovuto alle migliaia di studenti che, il più delle volte, si iscrivono ad un indirizzo di istruzione secondaria superiore senza avere alcun progetto di vita né alcuna speranza di poter seriamente costruire il proprio futuro.

In questa prospettiva, ovviamente, l'utilizzo delle quote di flessibilità previste dalla riforma assumono una particolare rilevanza, specie se la relativa decisione potrà avvalersi dei suggerimenti di esperti provenienti dal mondo del lavoro e delle professioni.

1. Ambiti di intervento del CTS

1.1 Orientamento e continuità didattica

Fonti normative

D.M. 26.6.2000, n.234 (art.2, comma 2): *"Al termine dell'anno scolastico ogni istituzione scolastica valuta gli effetti degli interventi di cui al comma 1, che devono tendere al miglioramento dell'insegnamento e dell'apprendimento al fine di far conseguire a ciascun allievo livelli di preparazione adeguati al raggiungimento dei gradi più elevati dell'istruzione ed all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro"*.

D.Lgs. 15.4.2005 n.77 (art.2, comma 1 c - Finalità dell'alternanza scuola-lavoro): *"Favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali"*.

C.M. 15.4.2009, n.43, *Piano nazionale di orientamento*, che assegna un ruolo centrale alla didattica orientativa.

L'esplicito riferimento del *Regolamento* al quadro normativo e contestuale dell'Autonomia scolastica (Legge 15.3.1997 n.59, art. 21 comma 8; D.P.R. 275/1999, art. 5; D.M. 26.6.2000, n.234, artt. 1-3; etc.), potrebbe consentire di intravedere spazi di intervento del CTS in tema di **didattiche orientative**.

Infatti, la particolare natura del CTS, organo che integra competenze e professionalità del mondo della scuola e del contesto socio-culturale, potrebbe consentire alla scuola di realizzarsi come sistema aperto, in un continuo scambio fra interno ed esterno, e di potenziare il curricolo in chiave orientativa.

L'ipotesi è che il CTS possa funzionare da supporto al Collegio dei Docenti e alle sue articolazioni dipartimentali nella costruzione di un **curricolo orientato** in direzione dei Profili in uscita e **orientante** nel rispetto delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili cognitivi individuali.

M.L. Pombeni in *"Criticità e indicazioni strategiche per lo sviluppo di un sistema territoriale di orientamento"* (2001) sottolinea come le competenze orientative non siano innate, ma si apprendano attraverso apposite esperienze mirate. Si sostiene, infatti, che a scuola gli studenti possono acquisire nel contempo **competenze orientative generali**, integrando le personali esperienze spontanee informali e non formali con azioni intenzionali finalizzate a sviluppare una mentalità o un metodo orientativo attraverso i saperi formali, e **competenze orientative specifiche**, attraverso apposite azioni di accompagnamento/tutorato e di consulenza condotte, in parte, da operatori di altri sistemi.

Le competenze orientative specifiche sono finalizzate alla risoluzione di compiti definiti e circoscritti, hanno a che fare con il superamento di compiti contingenti e progettuali, si sviluppano esclusivamente attraverso **interventi intenzionali gestiti da professionalità competenti**.

L'ipotesi è che il CTS potrebbe funzionare da supporto ai Consigli di classe e al Collegio dei Docenti nelle sue articolazioni dipartimentali nella promozione e gestione di interventi formativo-orientativi.

Da considerare, poi, che un ruolo importante nell'orientamento, ruolo che potrebbe trovare nuovo impulso ed ausilio nella presenza del CTS, è quello svolto dall'**Alternanza Scuola Lavoro** (e dalle diverse attività ad essa collegate: IFS, stage, tirocini formativi, ecc.).

Fonti normative

Regolamento recante norme concernenti il Riordino degli istituti tecnici (art. 5, comma 2 e): *“I percorsi [...] sono strutturati in modo da favorire un collegamento organico con il mondo del lavoro e delle professioni compresi il volontariato e il privato sociale. Stage, tirocini e alternanza scuola lavoro sono strumenti didattici per la realizzazione dei percorsi di studio”*.

Legge 28.3.2003, n.53 (art.4): *“1. [...] al fine di assicurare agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro, come modalità di realizzazione del percorso formativo progettata, attuata e valutata dall'istituzione scolastica e formativa in collaborazione con le imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che assicurino ai giovani, oltre alla conoscenza di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, [...]”*.

D.Lgs. 15.4.2005 n.77 (art. 1, comma 2): *“I percorsi di alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore [...]”*.

Il CTS potrebbe svolgere una funzione di coinvolgimento diretto o di supporto nella progettazione e realizzazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, costituendosi come presidio decentrato.

Infatti, con riferimento all'art.5 comma 3 dell'*Accordo quadro per l'attuazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro nella Regione Puglia*, il CTS potrebbe promuovere le seguenti azioni in collaborazione con Confindustria Puglia e Unioncamere Puglia: a) individuare e descrivere le figure professionali aggregate più richieste dalle imprese; b) contribuire a definire le competenze professionali di tali figure, d'intesa con gli altri soggetti firmatari dell'Accordo; c) contribuire a definire i percorsi didattici; d) raccogliere le disponibilità delle imprese del territorio a offrire posti-stage.

Inoltre, il CTS potrebbe svolgere i seguenti, ulteriori compiti: a) informazione e promozione del percorso formativo presso l'utenza; b) consulenza tecnico-scientifica nelle fasi del percorso; c) raccordo organizzativo all'interno dell'istituto con i partner esterni per l'implementazione del progetto; d) monitoraggio interno.

1.2 Supporto competente alla formulazione dell'atto di “indirizzo” del Consiglio di Istituto

In assenza di un osservatorio del mercato del lavoro ed al fine di programmare, all'interno di ogni istituzione scolastica il possibile miglioramento dell'offerta formativa, il CTS, nella sua composizione paritetica e nell'implementazione tra le competenze metodologico-didattiche espresse dai docenti referenti dei dipartimenti o aree dipartimentali e le competenze espresse dai componenti rappresentativi dei settori produttivi e/o professionali, può giocare un ruolo propulsore di cui si intravedono la potenzialità in due ambiti già previsti dalla Riforma:

a) Cittadinanza e Costituzione

Fonti normative

Regolamento recante norme concernenti il Riordino degli istituti tecnici (art.5, comma 1 e): *“Attività e insegnamenti relativi a Cittadinanza e Costituzione.....sono previsti in tutti i percorsi secondo quanto indicato nell’Allegato A) del presente regolamento.”*

Regolamento recante norme concernenti il Riordino degli istituti tecnici (Allegato A, 2): *“[...] Le attività e gli insegnamenti relativi a Cittadinanza e Costituzione [...] coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e si sviluppano, in particolare, in quelli di interesse storico-sociale e giuridico-economico.”*

L’inserimento, a livello trasversale, delle attività e degli insegnamenti relativi a Cittadinanza e Costituzione può trovare un alveo naturale nel modello organizzativo del CTS, che richiama l’idea di una scuola in rete con il territorio in un sistema di collaborazione, corresponsabilizzazione e codecisione finalizzato alla crescita comune.

Se si parte dall’assunto che vi sia una stretta correlazione tra fattori di competitività produttiva, commerciale, tecnologica e fattori di stabilità sociale, partecipazione civica, recupero degli strati deboli della popolazione e che minori disuguaglianze producano maggiore competitività del sistema Paese, la scuola in rete con il territorio potrebbe svolgere meglio il suo ruolo di promozione dell’emancipazione sociale e di formazione-educazione alla cittadinanza attiva.

Il capitale umano, l’insieme di conoscenze, capacità e competenze degli individui rilevanti per l’attività economica, lo sviluppo e il benessere, è un fattore essenziale per lo sviluppo del sistema economico e sociale ed ha una incidenza sul patrimonio complessivo dei Paesi superiore a quella degli asset fisici e finanziari.

L’ipotesi è che il CTS potrebbe collaborare con le Funzioni Strumentali e con i Dipartimenti nella educazione alla cittadinanza attiva svolgendo i seguenti compiti:

- coordinare il più possibile gli interventi di esperti messi a disposizione dalle associazioni e da altre istituzioni scientifiche e culturali;
- monitorare i processi di collaborazione avviati e documentarne i risultati.

b) Quote di flessibilità

Fonti normative

Regolamento recante norme concernenti il Riordino degli istituti tecnici (Art. 5, comma 3 b): *“Utilizzano i seguenti spazi di flessibilità, intesi come possibilità di articolare in opzioni le aree di indirizzo di cui agli allegati B) e C) per corrispondere alle esigenze del territorio e ai fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro e delle professioni, con riferimento all’orario annuale delle lezioni: entro il 30% nel secondo biennio e il 35% nell’ultimo anno.....”*

Da più parti è stato ribadito che la costruzione di un curriculum scolastico presuppone sempre il problema della sua giustificazione: ciò che si insegna deve valere la pena di essere insegnato, considerando da un lato che è sempre necessario operare una scelta nella pluralità dei saperi, dall’altro che quanto si insegna deve avere un valore formativo legato alle attese delle componenti della società civile (studenti, famiglie, mercato del lavoro). L’ipotesi è che il CTS potrebbe funzionare da supporto al Collegio dei Docenti e ai Dipartimenti nella progettazione e gestione delle quote di flessibilità e delle opzioni previste nel Regolamento recante norme concernenti il Riordino degli istituti tecnici.

1.3 Valutazione ed autovalutazione di Istituto

Fonti normative

Regolamento recante norme concernenti il Riordino degli istituti tecnici (art. 5, comma 3 d): [...] *“ possono dotarsi nell’esercizio della loro autonomia didattica e organizzativa di un comitato tecnico scientifico [...] con funzioni consultive e di proposta per l’organizzazione delle aree di indirizzo e l’utilizzazione degli spazi di autonomia e di flessibilità.”*

Regolamento recante norme concernenti il Riordino degli istituti tecnici (Allegato A, 2.4): “*Gli Istituti attivano modalità per la costante autovalutazione dei risultati conseguiti, con riferimento agli indicatori stabiliti a livello nazionale secondo quanto previsto all’art.8, comma 2, lettera c) del presente regolamento. Ai fini di cui sopra possono avvalersi anche della collaborazione di esperti del mondo del lavoro e delle professioni.*”

L’esplicito riferimento del *Regolamento* al quadro normativo e contestuale dell’Autonomia delle scuole, potrebbe consentire di intravedere spazi di intervento del CTS in tema di valutazione e autovalutazione di Istituto.

Infatti, nelle fonti normative citate ritorna con insistenza la nozione di **miglioramento** (Legge 59/1997, art.21, comma 8 [...] *miglior utilizzo delle risorse e delle strutture*; D.P.R. 275/1999, art.5, comma 1 [...] *miglioramento dell’offerta formativa*; D.M. 234/2000, art.2, comma 2 [...] *miglioramento dell’insegnamento*).

È opinione diffusa che, se una delle finalità dell’autonomia è il miglioramento dei processi di istruzione e formazione della scuola pubblica, non si possa prescindere dalla messa in campo di azioni di valutazione e autovalutazione di processo e di sistema.

Peter Mattheus (Relazione al Seminario n.5 dell’Associazione TreeLLLe, *Il governo della scuola autonoma: responsabilità e accountability*, settembre 2005) sostiene che nel modello di governo della scuola autonoma inglese il Governing body, una specie di Consiglio di istituto con compiti di indirizzo e monitoraggio dei risultati raggiunti, **svolge il ruolo di amico critico**: i *governors* analizzano i dati sugli standard raggiunti dalla scuola, li confrontano con quelli di altre scuole e possono richiedere alla scuola un impegno maggiore per migliorare, svolgendo in definitiva una funzione di supporto per il raggiungimento di alti risultati.

M. Schratz, L. Jakobsen etc, in *Autovalutazione e cambiamento attivo nella scuola*, Erickson 2003, pag. 244, suggerivano alle scuole autonome di coinvolgere nel processo di autovalutazione di istituto **amici critici** provenienti da una moltitudine di situazioni professionali (formatori, ricercatori, consiglieri comunali, provinciali, regionali, dirigenti d’impresa...).

Con l’entrata in vigore della legge 150/2009, che impone alle pubbliche amministrazioni di dotarsi di organismi interni di valutazione e autovalutazione, il Consiglio di istituto delle scuole autonome dovrà potenziare i propri compiti di indirizzo, programmazione e valutazione di sistema.

L’ipotesi è che il CTS potrebbe funzionare da supporto al Consiglio di istituto nella valutazione e autovalutazione dell’istituto, nella definizione della *mission* dell’istituto, nel monitoraggio delle relazioni dell’istituto con il territorio.

2. Composizione del CTS

Il CTS potrebbe essere costituito come Organo della singola istituzione scolastica o come Organo di più istituzioni scolastiche in rete.

La sua composizione può essere **statica**, con membri fissi per tutto il periodo di validità dell’Organo, o **flessibile**, con membri che si alternano in funzione delle specifiche competenze ed esigenze.

Il CTS si configura come **organismo paritetico** rispetto alla sua componente interna ed esterna.

La componente interna è costituita da docenti, preferibilmente già Coordinatori di aree dipartimentali o di indirizzo, e, se si ritiene, dal DSGA; negli istituti in cui è previsto l’Ufficio Tecnico, è opportuno inserire nel CTS anche il referente di quest’ultimo.

L’individuazione dei docenti dovrebbe essere effettuata dal Dirigente Scolastico.

La componente esterna può essere costituita da rappresentanti qualificati delle associazioni di categoria, delle imprese, degli ordini professionali, degli enti territoriali, della ricerca scientifica e tecnologica, preferibilmente rappresentativi di ambiti economico-produttivi coerenti con i Profili in uscita specifici previsti dagli Indirizzi dei nuovi Ordinamenti scolastici e, se si ritiene, da un genitore in rappresentanza del Consiglio di istituto.

La Componente esterna, designata dagli organismi di appartenenza (Confindustria, Ordini Professionali, Camere di Commercio, Università, ecc.) è formalmente nominata dal Dirigente Scolastico.

In Sintesi:

Modalità possibili:

- Individuale (per singola scuola)
- In rete (per più scuole dello stesso territorio)
- Flessibile (i componenti possono alternarsi in riferimento alle specificità, facendo ricorso di volta in volta ad “ESPERTI” di settore)
- Paritetico: i componenti del singolo istituto dovranno essere, per numero, uguali agli esterni.

Ipotesi di configurazione della **Componente interna**:

è consigliabile che l’Istituto sia rappresentato da:

- i coordinatori di Dipartimento o, se istituiti, delle aree per Assi culturali o dai Coordinatori di Indirizzo
- il DSGA
- ove attivato, un referente dell’UfficioTecnico

Ipotesi di configurazione della **Componente esterna**:

- Rappresentanti del settore di riferimento (aziendale)
- Rappresentanti del settore di riferimento (ordini professionali)
- Rappresentanti del mondo accademico delle aree culturali di riferimento o Esperti di settore
- un genitore/alunno in rappresentanza del C.I.

Parole chiave del CTS:

- **AUTONOMIA e FLESSIBILITA’** come finalità e strumenti per la costruzione di un’offerta formativa in linea con gli obiettivi di **COMPETENZA** individuati nei profili di uscita dai percorsi
- **INNOVATIVITA’** dei percorsi:
 1. coniugazione tra il rovesciamento dell’attenzione dall’insegnamento all’apprendimento
 2. integrazione con le istanze dei territori

Sinergie possibili:

- dal punto di vista della **scuola**: rileggere i profili secondo un impianto laboratoriale dell’insegnamento, dell’educazione al lavoro, dell’etica dell’impegno, della valorizzazione del merito;
- dal punto di vista di **imprese e professioni**: uscire dall’idea di scuola come mero luogo della conoscenza, dell’astrattezza e, spesso, dell’incapacità di comprensione delle dinamiche reali del mondo dell’economia e del lavoro.

Funzioni (a livello consultivo):

- Programmazione offerta formativa integrata con il territorio (e non solo) per area di indirizzo e sugli spazi di autonomia e flessibilità
- Proposte di procedure per il monitoraggio e la valutazione dei processi
- Studio delle possibilità di certificazione delle competenze (rete con altri CTS, utilizzazione azioni PON)
- Orientamento

In definitiva, la scuola non può non orientarsi, se vuole, poi, orientare; l’imperativo è quello di uscire dall’autoreferenzialità per creare un legame di continuità tra il suo operato, il futuro delle generazioni che le sono affidate ed il futuro del Paese.

3. Ipotesi di Regolamento

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO REGOLAMENTO

(approvato dal Consiglio di Istituto - verbale n°..... delsentito il C.D. in data)

ART. 1 - Natura giuridica del Comitato Tecnico Scientifico

Il CTS è l'organismo propositivo e di consulenza dell'Istituto tecnico Esprime pareri obbligatori e non vincolanti in merito a quanto indicato dall'art.3. Esso agisce in stretta collaborazione con gli altri organismi dell'Istituto (Collegio dei Docenti e Consiglio di Istituto) ed opera secondo le regole della Pubblica Amministrazione.

ART. 2 - Composizione e nomina del CTS

Il CTS è composto da n. membri di diritto e da n. membri rappresentativi.

Sono membri di diritto :

- Il Dirigente Scolastico o un suo delegato ;
- Il Direttore dei servizi generali amministrativi (DSGA) dell'Istituto
- n. docenti, di cui in qualità di coordinatori di indirizzo

Sono membri rappresentativi :

- n. rappresentanti di Associazioni Imprenditoriali;
 - n. rappresentanti del Collegio professionale
 - Un rappresentante dei genitori/alunni presenti nel consiglio di istituto
 - n. 2 "Esperti" di settore (rappresentanti dell'Università, del Politecnico, dei settori produttivi)
- (da individuare volta per volta, secondo una logica di flessibilità)*

I membri di diritto sono in numero pari ai membri rappresentativi.

Il CTS è presieduto dal Dirigente Scolastico, in qualità di Presidente, o da un suo delegato.

La nomina dei componenti di diritto del CTS è di competenza del Dirigente Scolastico.

Per quanto riguarda i rappresentanti esterni, essi vengono motivatamente designati dall'ente/associazione di appartenenza e nominati dal Dirigente Scolastico.

Due assenze ingiustificate consecutive dalle riunioni comportano la decadenza automatica dei vari componenti del CTS.

Nel caso di decadenza di un componente, il Dirigente Scolastico procede a nuova nomina, con le stesse modalità.

Art. 3 - Competenze, finalità e programma del Comitato Tecnico Scientifico

Il CTS esercita una funzione consultiva generale in ordine all'attività di programmazione, e all'innovazione didattica dell'istituto, formulando proposte e pareri al Collegio dei Docenti ed al Consiglio d'Istituto.

Tutti i provvedimenti del Consiglio di Istituto che attengono all'esercizio della predetta attività sono emanati sentito il CTS.

Il Comitato può esprimere parere su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Presidente e dai suoi componenti, in particolare dai membri rappresentativi.

Il CTS propone un programma di attività, in coerenza con la durata del P.O.F dell'Istituto, di ricerca e sviluppo didattico/formativo, in rapporto al sapere, al mondo del lavoro e all'impresa, sia per gli studenti che per i docenti dell'istituto e ne propone l'attuazione al Collegio dei Docenti e al Consiglio d'Istituto.

In particolare, il Comitato:

- Formula proposte e pareri al Consiglio di Istituto ed al Collegio dei Docenti in ordine ai programmi e alle attività, con funzione orientativa e di indirizzo rispetto all'elaborazione dell'offerta formativa.
- Analizza gli aspetti tecnici e scientifici dei piani di innovazione, agevolandone la traducibilità nella pratica didattica.
- Svolge funzioni di coordinamento tra le molteplici attività organizzate dalla scuola (stage, alternanza scuola-lavoro, progetti di orientamento, fabbisogni professionali del territorio, partecipazione a Poli/Distretti formativi e alla Fondazione ITS, reperimento fondi, contributi per i laboratori, ecc.) .
- Monitora e valuta le predette attività.

ART. 4 - Durata e modalità di decisioni del CTS

La durata del CTS è triennale e le decisioni sono assunte con maggioranza semplice e prevalenza del voto del Presidente in caso di parità.

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del CTS, a titolo consultivo, tutti gli specialisti/esperti di cui si dovesse ravvisare l'opportunità.

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono attribuite al DSGA dell'Istituto o ad un suo delegato.

Il CTS si riunisce almeno tre volte l'anno (programmazione, monitoraggio in itinere, consuntivo delle attività svolte e previsione per l'anno successivo) e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

ART. 5 - Monitoraggio e Valutazione dell'operato del CTS

Il CTS può dotarsi di un sistema di monitoraggio annuale delle sue azioni, servendosi di alcuni indicatori di qualità. Tra questi, si indicano, a titolo esemplificativo:

- Numero di riunioni (soglia minima 3 sedute);
- Percentuale di presenze per ogni incontro;
- Numero di richieste di pareri e/o di proposte espresse al CTS da parte degli OO.CC. o dallo staff del Dirigente Scolastico (funzioni strumentali, collaboratori...);
- Numero di pareri e/o di proposte accolte dagli OO.CC.
- Numero di contatti esterni procurati alla scuola con esito positivi.

Il monitoraggio è a cura del segretario verbalizzante e gli esiti sono comunicati agli OO.CC.

ART. 6 - Disposizioni finali

Il presente Regolamento viene deliberato dal Consiglio di Istituto, sentito il Collegio dei Docenti, ed assunto dal Comitato tecnico-scientifico. Eventuali variazioni al presente regolamento verranno proposte dal CTS e deliberate dal Consiglio di Istituto.

Il Dirigente Scolastico